

Prescrizione civile - interruzione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25650 del 01/09/2023 (Rv. 668888 - 01)

Atti interruttivi - costituzione in mora - igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - Successione delle regioni nei rapporti obbligatori delle sopresse USL ex l. n. 724 del 1994 - Richiesta di risarcimento indirizzata alla AUSL in luogo della Gestione liquidatoria - Interruzione della prescrizione - Idoneità - Ragioni.

La richiesta di risarcimento dei danni indirizzata a una AUSL, anziché al direttore generale di quest'ultima in qualità di commissario liquidatore della Gestione separata della preesistente USL, è idonea a interrompere la prescrizione, dal momento che, in ossequio ai principi di affidamento e buona fede sottesi ai rapporti obbligatori (e, in particolare, a quelli con gli enti pubblici), il dato formale della diversa soggettività giuridica non può prevalere su quello sostanziale dell'unitarietà della struttura organizzativa, amministrativa, gestionale e tecnica, discendente dalle disposizioni di legge che consentivano ai direttori generali delle AUSL di avvalersi degli uffici e delle strutture amministrative di queste ultime anche per lo svolgimento delle funzioni di commissario liquidatore delle disciolte USL.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25650 del 01/09/2023 (Rv. 668888 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_1219